

PROVINCIA DI SAVONA

SCRITTURA PRIVATA

**APPALTO 2212 – S.P. N. 60 “BORGHETTO - BARDINETO” –
MOVIMENTO FRANOSO LATO MONTE AL KM 6+400 E KM
7+000 IN COMUNE DI TOIRANO - LAVORI DI SOMMA URGENZA
DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI ROCCIOSE**

SOMMA URGENZA

Operatore: ECOGRID S.R.L.

**con sede in: VIA CAMILLO OLIVETTI N. 39R – BORGHETTO S.
SPIRITO (SV)**

Codice Fiscale 01301870091

Importo contrattuale: Euro 86.100,00 oltre I.V.A. 22%

CUP J17H24001400003

CIG B436241DC2

Con la presente scrittura privata avente forza di legge tra le seguenti Parti:

l'Ing. Chiara Vacca, [REDACTED] codice fiscale
[REDACTED] e domiciliata per la carica in Savona - Via Sormano
n. 12, la quale dichiara di agire per conto e nell'interesse esclusivo della
Provincia di Savona (Codice Fiscale 00311260095) in qualità di Dirigente
del Settore gestione viabilità, edilizia ed ambiente;

E

il Sig. Davide Oliveri, nato a [REDACTED] (codice fiscale
[REDACTED] domiciliato per la carica in Via Camillo Olivetti
39R, 17052 Borghetto Santo Spirito (SV), sede legale della Ditta, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante e

amministratore unico dell'operatore ECOGRID S.R.L. (Codice Fiscale 01301870091), di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore;

PREMESSO CHE

- il D. Lgs. 285/1992 prevede all'articolo 14, a carico degli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- nei giorni 16, 17 e 18 ottobre 2024, il territorio della Provincia di Savona è stato colpito da forti piogge che hanno provocato una frana dalla scarpata di monte che ha ostruito la corsia di monte della strada al km 6+400 e 7+000 della S.P. n. 60 "Borghetto - Bardineto", nel Comune di Toirano;

ATTESO CHE

- le circostanze sopra descritte hanno determinato una situazione di somma urgenza tale da costringere il personale della Provincia ad attuare le procedure previste dall'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 «Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile»;
- con il *Decreto del Presidente n. 179 del 07/11/2024 è stato approvato il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 in data 22/10/2024, assunto agli atti al prot. n. 55549 del 23/10/2024 ad oggetto "SP 60 "Borghetto-Bardineto" Movimento franoso lato monte al km. 6+400 e km. 7+000 in Comune di Toirano, lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose"*;
- i lavori sono stati affidati all'operatore Ecogrid srl con sede legale in

Borghetto S. Spirito (SV) – Via Camillo Olivetti 39R - C.F./P.IVA 01301870091 che ha offerto un ribasso del 20,00 % e, quindi, per un importo netto lavori di Euro 86.100,00 oltre I.V.A. 22% per totali Euro 105.042,00, con determina n. 3774 del 17/12/2024;

- ai sensi dell'art. 140, comma 7 del decreto legislativo n. 36/2023, sono state verificate, con esito positivo, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da Attestazione del Responsabile del Procedimento assunta agli atti con protocollo n. 65440 del 12/12/2024.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Articolo 2. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale è definito in complessivi Euro 86.100,00 di cui Euro 4.100,00 per oneri di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale e salva la facoltà che compete all'Amministrazione di variare in più o in meno l'importo dei lavori, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni

di legge.

L'intervento trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2024 - 2026 – Annualità 2024, nell'ambito della Missione/Programma 10.05 (Viabilità ed infrastrutture stradali) al capitolo 6650700 “SP 60 “Borghetto-Bardineto” Movimento franoso lato monte al km. 6+400 e km. 7+000 in Comune di Toirano, lavori di somma urgenza di messa in sicurezza delle pareti rocciose – Somma urgenza ottobre 2024”, a seguito di variazione (n. 40/2024) al Bilancio di Previsione 2024/2026 assunta dal Consiglio con deliberazione n. 68 del 29/11/2024, esecutiva ai sensi di legge.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto in quanto allegati o richiamati dallo stesso.

Articolo 4. Domicilio

L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Savona – Via Sormano, 12.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio dei lavori

L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 26 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori compresi nell'appalto sono stati consegnati mediante verbale di somma urgenza, prot. n. 55549 del 23/10/2024.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei

lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, come sopra quantificata, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'art. 122, comma 3 del Dlgs. n. 36/2023.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime ai sensi dell'articolo 121 del D.lgs. 36/2023.

Il Responsabile del procedimento, può per ragioni di necessità o di pubblico interesse, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti degli articolo 121, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e quelli a lui imposti per legge e per regolamento.

In ogni caso, si intende compresa nei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, ogni spesa occorrente alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 27 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

Le opere devono essere valutate a misura, con il Prezziario della Regione Liguria – Unioncamere Liguria in vigore alla data di pubblicazione della procedura di gara.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Clausola di rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la

rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Articolo 11. Clausola revisione prezzi

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni

di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e al punto 2.8 del Capitolato d'Appalto.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli articoli 60 e 120 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 13. Pagamenti

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36/2023.

La contabilizzazione delle opere sarà fatta in base alle quantità dei lavori effettivamente eseguiti, applicando gli articoli del Prezziario della Regione; i lavori eseguiti in economia verranno computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da DAVIDE OLIVERI, Chiara Vacca.
Protocollo n. 0020050/2025 del 07/04/2025

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 11, comma 6, D.lgs. 36/2023 per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

_____ 5 presso la Banca _____,
 Agenzia/Filiale di Loano (SV).

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. La garanzia è ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. La stessa, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136/2010:

- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui al presente articolo;
- ogni pagamento deve riportare il CIG **B436241DC2** e il numero di impegno **2551 / 2024**;

- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136/2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui sopra costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Il Signor Davide Oliveri, nella sua qualità di Rappresentante Legale della Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2002.

Articolo 15. Regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Il certificato di regolare esecuzione è definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto;
- n) transazioni non effettuate in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- o) tutti i casi previsti del decreto legislativo n. 36/2023 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La stazione appaltante si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 123 del Dlgs. n. 36/2023.

È fatto divieto all'appaltatore di recedere dal contratto.

Articolo 17. Controversie

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del D.lgs. 36/2023.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute,

in via esclusiva, all'autorità giudiziaria competente del Foro di Savona con espressa esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alla normativa vigente e, in particolare, di cui all'articolo 11 comma 6 del decreto legislativo n. 36/2023.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori/coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione sopra citata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Requisiti

In relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 94 del D.lgs. 36/2023.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231/2001.

Il soggetto appaltatore è in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per la tipologia delle lavorazioni, come da attestazione del Rup.

Si prende atto che l'operatore ECOGRID SRL risulta iscritto nella White List della Prefettura di Savona (Sv) come da stralcio elenco acquisito al protocollo n. 62905 del 29/11/2024.

Articolo 21. Subappalto

I soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto le opere, i lavori, o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi dell'articolo 119 D. Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Articolo 22. Garanzia definitiva e Obblighi assicurativi

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria numero [REDACTED] in data 03/03/2025 rilasciata dalla società REVO INSURANCE S.p.A. per l'importo di Euro 4.305,00.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui ai precedenti periodi, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del decreto legislativo n. 36/2023, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero [REDACTED] rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., per un massimale di Euro 5.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 23 - Clausole Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici

In ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto il 17 marzo 2015 tra Provincia di Savona e la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato, richiamato dal presente contratto, si prevedono le seguenti clausole contrattuali che si intendono esplicitamente accettate dall'appaltatore:

1. l'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'articolo 2 del Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente per qualsiasi motivo;
2. la Provincia ha l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco trasmesso

dall'appaltatore delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi "sensibili", al fine di consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 159/2011;

3. si prevede la clausola risolutiva espressa, da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo; la Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
4. in caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;
5. l'impresa non deve trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti

che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
l'impresa non si è accordata e che non si accorderà con altri
partecipanti alla gara;

6. l'appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione;
7. l'appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia alla Provincia di Savona, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.

La Provincia di Savona procederà alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si renderanno responsabili dell'inosservanza delle clausole di cui ai punti numero 1, 2 e 3 (clausola risolutiva espressa) 4, 5, 6, 7, e da attivare le procedure di cui all'articolo 122 del D.lgs. 36/2023.

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici dei soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 36/2023 e in particolare di coloro che non denunciino di essere vittime di concussione o estorsione aggravata.

Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione della prestazione.

Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione della prestazione.

Articolo 24 – Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente contratto e sono allo stesso allegati:

- Computo metrico;
- Elenco prezzi;
- Verbale di somma urgenza;
- Capitolato d'Appalto;
- Polizza prevista all'articolo 22 del presente contratto.
- copia del Protocollo per lo sviluppo della legalità e della trasparenza degli atti pubblici citato all'articolo 23 del presente contratto che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

Il Piano Operativo Sicurezza, assunto agli atti con protocollo n. 13318/2025 del 05/03/2025 forma parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato. Forma altresì parte integrante del presente contratto il progetto esecutivo approvato con atto dirigenziale n. 723 del 27/02/2025 ed assunto agli atti con protocollo n. 12407 del 27/02/2025.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo n. 36/2023, il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Nel caso in cui si richiedesse la registrazione, quest'ultima sarà effettuata in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986. La presente scrittura privata viene redatta in un unico originale e sarà registrata solo in caso d'uso, a richiesta delle parti.

Il presente atto, redatto in un unico originale e stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'articolo 18 comma 14 del decreto legislativo n. 36/2023, sarà conservato agli atti della Provincia.

Letto, confermato e sottoscritto

L' AGGIUDICATARIO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Ecogrid S.r.l.

Sig. Davide Oliveri

Ing. Chiara Vacca

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Davide Oliveri dell'Impresa Ecogrid S.r.l. dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 6 "Penali per ritardi", 7 "Sospensione", 8" Oneri a carico dell'appaltatore", 13

“Pagamenti”, 14 “Ritardo nei pagamenti”, 16 “Risoluzione e recesso”, 17

“Controversie e foro competente”, 22 “Obblighi assicurativi”.

Ecogrid S.r.l.

Sig. Davide Oliveri